

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9932 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 20/04/2018

### ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

**MANGANIELLO RENATO**, nella qualità di erede beneficiato di **DOMENICO MANGANIELLO** (titolare della omonima ditta), rappr. e dif. dall'avv.

Pagina 1 di 7 - RGN 813/2015

estensore cons. m. ferro

Ord.  
381  
2018

Domenico Sabia, elett. dom. in Roma, presso e nello studio dell'avv. Luca Zerella, via Ulpiano n.29, come da procura in calce all'atto

-ricorrente-

*Contro*

**FALLIMENTO MANGANELLO DOMENICO**, in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Anastasia Giglio, elett. dom. in Roma, presso la Corte di cassazione, come da procura a margine dell'atto

**MORENA LEONE e SCAPERROTTA ANTONIETTA**, in proprio ed esercente la potestà genitoriale sulle minori **LEONE ANTONELLA e LEONE ALESSIA**, rappr. e dif. dall'avv. Domenico Sabia, elett. dom. in Roma, presso la Corte di cassazione, come da procura a margine dell'atto

-controricorrenti-

#### **CASSE EDILE della Provincia di Avellino**

-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 1.12.2014, n. 202/14, in R.G. 410/2014;

viste la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

#### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

1. RENATO MANGANIELLO, nella qualità di erede beneficiario di DOMENICO MANGANIELLO (titolare della omonima ditta) impugna la sentenza App. Napoli 1.12.2014, n. 202/14, in R.G. 410/2014, reiettiva del reclamo avverso la sentenza Trib. Benevento 21.3.2014 di declaratoria del fallimento del secondo, previa pronuncia di pari data d'inammissibilità del concordato preventivo anche dal primo alfine proposto;

2. l'infondatezza del reclamo era ritenuta dalla corte, dopo aver premesso che una prima domanda di concordato depositata da Domenico Manganiello era stata dichiarata inammissibile (dal Tribunale di Ariano Irpino, poi incorporato in quello di Benevento) per decesso del debitore (del 27.3.2013) non preceduto dal completamento ex art.161 co.6 l.f, mentre ad essa era seguita una nuova domanda dell'erede beneficiario Renato Manganiello,

ammessa, integrata, migliorata ed infine ritenuta infattibile, per assenza di causa e revoca ex art.173 l.f., considerato che: a) nessuna violazione dei doveri ricadenti sul commissario giudiziale poteva fraporsi al rilievo della «sopravvenuta constatazione dell'insussistenza delle condizioni di inammissibilità», avendo quell'organo dato conto che l'attivo era sovrastimato e il passivo era maggiore, con pratica impossibilità, ravvisata dal tribunale, di pagare per intero i privilegiati; b) la revoca, nella quale si sostanzialmente il provvedimento del tribunale, ben era possibile nonostante l'iniziale ammissione, implicando una doverosa rinnovazione del giudizio sulla fattibilità, senza bisogno di atti di frode, nel caso di specie risultando una parziale inidoneità dell'asseverazione del professionista su completezza e regolarità contabile (per via di crediti verso terzi, enti pubblici, contestati e non provati e di debiti superiori a quelli della proposta, conseguendone un giudizio d'inattendibilità dei dati e del bilancio) e l'inettitudine del piano a raggiungere il risultato dichiarato (per incapacità rispetto ai chirografari); c) nessuna violazione del contraddittorio aveva preceduto la pronuncia, posto che il proponente era stato convocato dopo che il commissario aveva espresso parere sfavorevole su una prima proposta, il Manganiello aveva depositato una integrazione ma nel frattempo il tema della insussistenza delle condizioni di ammissibilità era stato posto nella citata relazione con specifiche contestazioni, potendo così il debitore sia difendersi rispetto ad esse sia replicare a quelle ulteriori, proprie di aggiornata relazione depositata all'udienza, mentre di fatto alcuni rilievi essenziali non erano stati avversati, come nemmeno poi avvenuto in sede di reclamo;

3. il ricorso è su tre motivi, ad esso resistono la curatela e i creditori istanti con controricorso;

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Considerato che:

4. con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 160, 173 e 15 l.f., avendo errato il tribunale nel negare al debitore un termine a difesa sulle determinazioni raggiunte dal commissario giudiziale e per come depositate

all'udienza convocata per la revoca del concordato, anche considerando che la precedente relazione era rivolta ai creditori ma non esprimeva la volontà di avviare il procedimento di revoca;

5. con il secondo motivo viene invocata, ancora in relazione al n.3 del co.1 dell'art.360 c.p.c., la violazione degli artt. 160, 161, 162 e 173 l.f., avendo errato il tribunale nel formulare un giudizio sulla convenienza del concordato, di spettanza dei soli creditori;

6. con il terzo motivo la violazione degli artt. 160 e 161 l.f. è riferita all'aver il tribunale, conformandosi alle determinazioni del commissario, giudicato inattendibile l'asseverazione dell'attestatore, in realtà dando rilievo alle mere dichiarazioni negative di debito degli enti pubblici, che invero erano da completare con successivi approfondimenti, poi non svolti;

7. il primo motivo è inammissibile, per plurimi profili; va in primo luogo osservato che nessun vizio è proprio del procedimento, che ex art.173 l.f. va aperto e procede d'ufficio dal tribunale su mera segnalazione del commissario giudiziale (Cass. 3324/2016), non competendo a quest'ultimo uno specifico potere d'iniziativa processuale ma piuttosto un dovere di riferimento qualificato al giudice sui fatti che possono condurre alla revoca (Cass. 9271/2014); la doglianza, oltre che impropriamente formulata come violazione di legge anziché, sul punto, quale *error in procedendo*, difetta poi di specificità, avendo omesso il ricorrente di indicare la assunta novità dei fatti che il commissario, rendicontandoli all'udienza già convocata, avrebbe aggiunto rispetto a quelli già oggetto della relazione negativa proprio sulla fattibilità; la corte ha peraltro ed inoltre inequivocamente dato atto che, avendo disposto il primo giudice non farsi luogo alle operazioni di voto ed invece convocarsi le parti all'udienza collegiale ed in camera di consiglio del 12.3.2014, dopo la predetta relazione, già apparteneva al procedimento la contestazione sostanziale sull'infattibilità, precisata con riguardo a sovrastima dell'attivo ed omessa indicazione esatta del passivo, circostanze cui il debitore aveva replicato solo indirettamente, migliorando la iniziale proposta ma senza replica puntuale alle contestazioni, non sviluppata nemmeno in sede di reclamo; riporta infine la sentenza, sul punto non

specificamente censurata, che anche all'udienza il debitore si limitò ad una generica contestazione delle dichiarazioni negative di debito dei terzi (tra cui enti pubblici) assunte dal commissario giudiziale e gravemente inficanti la realizzabilità della proposta, oltre che l'attendibilità delle scritture contabili, tanto più che anzi la stessa incompletezza documentale a supporto dei crediti era sostanzialmente ammessa, circostanza che, nel suo complesso, rendeva correttamente giustificato il diniego di ulteriore termine a difesa, concessione che invero non si impone in tali casi di convocazione titolata alla rimozione della ammissione del concordato; appare dunque assolto il requisito della correttezza del contraddittorio e solo dovendosi menzionare il principio per cui, attivato il procedimento in esame, compete al debitore integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità per le parti oggetto di contestazione giudiziale (Cass. 14552/2014), come non accaduto nella specie tanto per il passivo che per l'attivo;

8. il secondo motivo è per un primo profilo inammissibile, operando in tema il principio, cui va data continuità, per cui *«il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)»*(Cass.9061/2017); inoltre, è pacifico che *«il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi*

*dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.» (Cass. 21901/2013);*

9. per altro profilo, al di là della sua denominazione, il motivo reclama una diversa valutazione degli stessi fattori già esaminati, e svalutati in vista della prospettiva di realizzo ed attuazione del piano, da parte del giudice di merito, così risolvendosi in un sostanziale vizio di motivazione, al cui esame ostano i limiti dell'art.360 co.1 n.5 c.c. (Cass. s.u. 8053/2014); nella specie, le gravi omissioni ed inesattezze nell'apprezzamento dell'attivo e del passivo hanno condotto la corte a confermare il giudizio del tribunale circa l'esclusa possibilità di pagare i chirografari, nella benché minima percentuale; né, da ultimo, l'allegazione con la memoria di una sopraggiunta pronuncia ricognitiva di un singolo credito verso una banca, per la sua parzialità, muta il giudizio di insufficienza dell'attivo, stante la pluralità di fattori deponenti per la infattibilità del piano, anche in relazione ai suoi tempi e alla certezza delle risorse effettivamente disponibili;

10. il terzo motivo è inammissibile, in parte per novità delle contestazioni ora mosse alla sentenza, in altra parte per difetto di specificità della censura che non riporta su quali pretese risultanze istruttorie alternative il giudice di merito avrebbe dovuto basare un giudizio di positivo riscontro dell'intero attivo costituito dai crediti asseritamente vantati dal debitore verso enti pubblici; questi ultimi, circostanza essenziale e non superata nel quadro argomentativo della sentenza, avevano disconosciuto in tutto o in parte propri debiti, indicando anche i limiti di esigibilità degli stessi per i difetti dell'andamento dei lavori di appalto e sul piano dei requisiti pubblicistici di pagabilità dell'appaltatore (mancanza del DURC, versamenti già effettuati ad Equitalia, pagamento già reso al creditore); si tratta di elementi che motivatamente, e senza accesso di sindacabilità ulteriore in questa sede, avevano condotto la corte a negare l'attendibilità dei dati aziendali, risolvendosi quelle poste anche di bilancio in voci di attivo non certo, ove non esistente se non per quantità significativamente più circoscritte;



11. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ne consegue la condanna del ricorrente alle spese secondo la regola della soccombenza, determinata in relazione al complessivo non accoglimento di alcuna sua censura e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in euro 10.200 (di cui euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. *riservato contributo*  
*Dot. B. G. - 1 quarto DPR 115/002.*  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

il Presidente  
dott. Antonio Didone

